



## ISTITUTO OMNICOMPRESIVO MUSICALE STATALE

Via Corridoni, 34/36 - 20122 Milano - TEL 02/88440320-323 - FAX 02/88440328

PEO: miic8de001@istruzione.it - PEC: miic8de001@pec.istruzione.it

C.F. 80124970155 - www.ioms.edu.it

Scuola Primaria "Cuoco - Sassi" - Scuola Secondaria 1° Grado "G. Verdi" - Liceo Musicale Statale "G. Verdi"

Circ. N. 2  
Milano, 30/08/2021

Al personale Docente e A.T.A.  
Loro sedi

All'albo

Al sito web

**Oggetto: informativa al personale scolastico relativa alle misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche a.s. 2021/2022**

Si comunica che, a far data dal 1° settembre 2021, l'accesso all'Istituto Via Corridoni, 36 è consentito esclusivamente al personale (docente e A.T.A) munito di certificazione verde Covid-19, prevista dall'art. 9 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87.

Si forniscono di seguito indicazioni dettagliate sulle modalità applicative della normativa in vigore.

- la certificazione verde Covid-19 dovrà essere esibita **ogni giorno all'ingresso dei locali scolastici e degli Uffici di Segreteria e di Presidenza** al personale delegato al controllo, che verificherà la validità della certificazione attraverso l'App "VerificaC19". L'avvenuta verifica della validità della certificazione sarà annotata quotidianamente, a cura dell'operatore incaricato su apposito registro;
- ove l'operatore delegato al controllo non conosca l'identità della persona sottoposta a controllo, sarà chiesta l'esibizione del documento di identità al fine di controllare la corrispondenza con il nominativo che appare sulla certificazione;
- nel caso in cui l'App "VerificaC19" indichi la mancanza di validità della certificazione oppure nel caso in cui la persona sottoposta a controllo rifiuti di esibire la certificazione, il dipendente non potrà accedere ai locali scolastici e prendere servizio e l'operatore incaricato del controllo informerà tempestivamente il Dirigente Scolastico per gli adempimenti di sua competenza;
- le informazioni relative al motivo della validità del green pass (utente vaccinato con una o due dosi, guarito da Covid o negativo a tampone fatto nelle 48 ore precedenti) non dovranno essere né richieste agli interessati né fornite in alcun modo dagli interessati stessi;
- è prevista la possibilità di esenzione dall'obbligo di vaccinazione per specifiche condizioni cliniche documentate. In tal caso, gli interessati dovranno far pervenire tempestivamente alla segreteria la "certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2", prevista dalla Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021, rilasciata in formato cartaceo fino al 30/09/2021. Il personale in possesso di tale certificazione NON è soggetto alla effettuazione di tampone periodico, in quanto non deve esibire il Green Pass.

I soggetti incaricati dalla scrivente alla verifica delle certificazioni potranno far accedere nell'istituto esclusivamente i lavoratori muniti di certificazione verde COVID-19 o di documento di esenzione.

I soggetti esentati non dovranno mostrare la certificazione al personale delegato al controllo ma saranno invitati ad esibire la stessa al Dirigente Scolastico (ovvero ad un sostituto).

Si ricorda che il mancato rispetto della disposizione relativa al possesso e all'esibizione della Certificazione verde Covid-19, comporta il divieto di accedere all'edificio scolastico. L'assenza sarà considerata ingiustificata, con conseguente immediata segnalazione alla RTS per detrazione dell'importo corrispondente alla giornata di stipendio e irrogazione della sanzione amministrativa da € 400,00 a € 1.000,00.

A decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Il personale tenuto alla presa di servizio il giorno 1° settembre 2021 o in data successiva (per giustificato motivo o per contratti a T.D.), all'atto della presa di servizio, dovrà essere munito di Certificazione verde Covid-19. Il mancato possesso della certificazione o l'impossibilità di esibizione della stessa al personale addetto, dando luogo ad assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della "mancata presa di servizio" a legislazione e normativa vigente.

Si coglie l'occasione per rinnovare l'obbligo di osservanza delle misure di sicurezza in vigore fino al termine di cessazione dello stato di emergenza (al 31/12/2021).

- E' fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
- E' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.
- E' raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

Si riporta una tabella riepilogativa che riassume le posizioni del personale scolastico rispetto all'obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19:

PERSONALE (Docente e A.T.A.)	CERTIFICAZIONE	PRESTAZIONE LAVORATIVA
VACCINATO (una dose da almeno 15 giorni o ciclo completo)	CERTIFICAZIONE VERDE AUTOMATICA	SI (accesso consentito a scuola)
GUARITO da Covid-19	CERTIFICAZIONE VERDE AUTOMATICA	SI (accesso consentito a scuola)
ESENTATO dalla vaccinazione	CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE (fino al 30 settembre cartacea; poi probabilmente digitalizzata)	SI (accesso consentito a scuola) NON necessita di tampone periodico NON deve esibire Green Pass
PERSONALE CHE NON RIENTRA NELLE PRECEDENTI CATEGORIE	CERTIFICAZIONE VERDE Per effettuazione tampone (durata 48 ore)	SI (accesso consentito a scuola) DEVE effettuare il tampone ogni 48 ore per garantirsi il rinnovo e la validità della certificazione verde
	NO CERTIFICAZIONE VERDE per mancata effettuazione tampone negativo nelle ultime 48 ore	NO (accesso NON consentito a scuola) Il dipendente è sottoposto ai provvedimenti previsti dal D.L. n. 111/2021: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza ingiustificata;</li> <li>• Sospensione dal lavoro a partire dal quinto giorno;</li> <li>• Sanzione amministrativa da € 400,00 a € 1.000,00</li> </ul>
N.B.: la validità della certificazione può essere revocata per i vaccinati in caso di contagio o di contatto ad alto rischio		

**Si specifica che le disposizioni fornite con la presente circolare sono riferite al periodo precedente l'avvio delle lezioni e potranno essere successivamente modificate e/o integrate a seguito di eventuali ulteriori disposizioni normative.**

Ulteriori informazioni possono essere reperite all'indirizzo [www.dcg.gov.it/web/faq.html](http://www.dcg.gov.it/web/faq.html)

La presente ha valore di notificazione; pertanto tutto il personale scolastico è tenuto all'osservanza delle prescrizioni richiamate.

Confidando nel senso di responsabilità di ciascuno si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico  
(Dott.ssa Graziella Bonello)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993